

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO**

### **RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

Per: La Sig.ra Alessia Gagliardi (GGLSS71E46L182G), nata il 06/05/1971 a Tivoli (RM), residente a Tivoli, in Via Valeria, 70, elettivamente domiciliata a Roma, Largo di Villa Bianca, 9, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Costantino (CSTRSL82A53A717Q), del Foro di Roma (Cell: 3339720827; Pec: [rossellacostantino@ordineavvocatiroma.org](mailto:rossellacostantino@ordineavvocatiroma.org)), che la rappresenta e difenda giusta procura in calce al presente atto

(Ricorrente)

Contro: La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cf. 80188230587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 in Roma

Contro: La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cf. 80188230587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 116, in Roma

Contro: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.f. 80054330586), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via Venti Settembre, 97, in Roma

Contro: Il Ministero dell'Interno (Cf. 80202230589), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Piazza del Viminale, 1, in Roma

Contro: Il Ministero della Cultura (C.f. 97904380587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via del Collegio Romano, 27, in Roma

Nonché contro: L'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 87717186175), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via dei Portoghesi, 12, in Roma

E Contro: La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, in Roma;

E Contro: Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, a Roma

(Resistenti)

In persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi, 12, in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 80224030527),

in persona dell'Avvocato Generale, che li rappresenta e difende come per legge, con sede a Roma, in Via dei Portoghesi, 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

Per l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente

Della Graduatoria finale del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31/12/2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22/02/2023, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, unitamente a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla graduatoria provvisoria del concorso, a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e /o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 C.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Premesso in fatto che

- La Sig.ra Alessia Gagliardi è in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado (Ragioniere) e della laurea di primo livello in Infermieristica ex DM 509/99, con abilitazione all'esercizio della professione, attualmente collocata con contratto a tempo determinato con le mansioni di infermiera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; giusta sentenza n. 1329/08, passata in giudicato, emessa dal Tribunale Civile di

Tivoli a definizione della causa R.g. 1681/2005, la Sig.ra Alessia Gagliardi è stata accertata e dichiarata invalida civile nella misura del 55% e quindi avente diritto all'applicazione della riserva di cui alla Legge 12/03/199 n. 68 avente ad oggetto le categorie protette; entrambi i predetti titoli sono stati conseguiti dalla ricorrente in data ampiamente anteriore al termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso in epigrafe, stabilito dall'art. 4 del Bando alla data del 07/02/2022 (Cfr. Doc. 1,2,3)

- La Sig.ra Alessia Gagliardi ha debitamente compilato telematicamente ed inviato la domanda di ammissione tramite il Portale Step One 2019, seguendo pedissequamente le indicazioni del Bando; i predetti titoli sono stati puntualmente dichiarati in via generale ma non singolarmente specificati in sede di compilazione della domanda di ammissione al concorso, nella quale la ricorrente ha anche dichiarato di versare nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, disciplinata all'art. 8 del Bando; nello specifico, infatti, come si evince dall'esame della domanda di ammissione compilata telematicamente ed allegata in atti, a pag. 2 della relativa schermata la Sig.ra Alessia Gagliardi dichiara di "trovarsi nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui alla legge 12/03/1999 n. 68 (SI)", ma in seguito, a pag. 3, omette di specificare il titolo di preferenza ai sensi dell'art. 8 del bando, nonché il titolo accademico relativo alla laurea triennale posseduta (Cfr. Doc. 4); tuttavia, dall'anagrafica utente del Portale Step One 2019 relativo all'area riservata del candidato risulta che la ricorrente è in possesso della laurea triennale (Cfr. Doc. 5);
- La Sig.ra Alessia Gagliardi ha superato con il punteggio di 22 la prova selettiva scritta, profilo codice AMM, del predetto concorso, effettuata il 06/07/2022 e consistente in un questionario di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. (Doc. 6)
- In seguito, al precipuo fine di sanare il mero errore di compilazione della domanda di ammissione, di cui la ricorrente ha avuto contezza solo dopo la prova selettiva scritta, la Sig.ra Alessia Gagliardi ha contattato in data 26/07/2022 e 29/07/2022 via mail due dirigenti Formez (i Sig.ri D. Piron e E. Rotondi), di cui in particolare il funzionario preposto all'archiviazione telematica della documentazione inviata dai candidati del concorso, esponendo di aver erroneamente ommesso di specificare nella domanda il titolo accademico posseduto e la riserva di cui all'art. 8 del bando e richiedendo specifiche informazioni in ordine alle modalità di integrazione dei predetti titoli (Cfr. Doc. 7, Doc.8); non avendo ricevuto risposta alcuna, la medesima si è personalmente recata presso la sede Formez per ottenere delucidazioni sulla questione, ma senza alcun esito; infine, in data 2/08/2022, la

medesima ha inviato un'ulteriore comunicazione ai predetti funzionari, rimasta però priva di riscontro (Cfr. Doc. 9);

- Contestualmente, con reiterate comunicazioni via pec all'indirizzo [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it), rispettivamente in data 18/07/2022 e 02/08/2022, la Sig.ra Alessia Gagliardi ha ulteriormente segnalato alla commissione valutatrice di aver erroneamente mancato di specificare in sede di compilazione della domanda di ammissione, il titolo accademico ed i titoli che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 09/0571984 n. 487 e succ. mod ed integr. e dell'art. 8 del bando, danno luogo a preferenza a parità di merito, e nelle medesime comunicazioni via pec ha effettuato l'integrazione della documentazione attestante i titoli medesimi, allegando specificamente il certificato attestante il conseguimento della predetta laurea triennale e la sentenza giudiziale attestante il diritto alla riserva di cui all'art. 8 del bando (Cfr. Doc. 10, Doc. 11); nonostante le reiterate comunicazioni, la Commissione non ha fornito nessun riscontro specifico alle puntualizzazioni della ricorrente, né tanto meno all'integrazione documentale dei titoli dalla medesima effettuata a mezzo pec;
- In data 31/10/2022, la commissione valutatrice ha diramato presso la piattaforma Step One 2019 un avviso - scaricabile e visualizzabile solo dai candidati che avevano superato la prova scritta ed indicato nella domanda di ammissione di essere in possesso di titoli -, con cui si invitava i candidati predetti ad integrare la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati, entro il 14/11/2022 con modalità telematica a mezzo della stessa piattaforma (Cfr. Doc. 12); la Sig.ra Alessia Gagliardi perveniva a conoscenza del predetto avviso solo casualmente, in quanto, del tutto inspiegabilmente, pur avendo la medesima comunque indicato nella domanda di versare nella condizione di applicazione della riserva di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, non le veniva consentito in via autonoma di scaricare e visualizzare l'avviso tramite la propria area riservata della piattaforma Step One 2019, né tanto meno di attivare la procedura guidata, appositamente predisposta per l'integrazione telematica della documentazione attestante i titoli dichiarati; nonostante ciò, e pur avendo in precedenza (18/07/2022 e 02/08/2022) comunque inviato via pec all'indirizzo ufficiale della Formez la propria documentazione attestante il possesso dei titoli, con ulteriore missiva via pec del 17/11/2022 la Sig.ra Alessia Gagliardi trasmetteva nuovamente a Formez la documentazione attestante il possesso dei titoli predetti, ma senza ricevere riscontro alcuno;
- Nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata il 22/02/2023 (Doc. 13), la Commissione ha confermato l'originario punteggio di 22, conseguito dalla ricorrente

all'esito della prova scritta, collocando la Sig.ra Alessia Gagliardi alla posizione n. 17.620, non utile per l'assunzione, omettendo quindi del tutto di considerare e debitamente valutare sia il titolo di studio della laurea di primo livello, come da attestazione comunque trasmessa a seguito della prova scritta, sia l'appartenenza di diritto della candidata alla categoria protetta di cui al combinato disposto della legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando, il cui possesso era stato comunque dichiarato dalla ricorrente nella domanda di ammissione e comprovato dalla sentenza giudiziale trasmessa reiteratamente via pec.

- Emerge, dunque, con lapalissiana evidenza, l'illegittimità per difetto del punteggio assegnato alla ricorrente dalla Commissione valutatrice sulla scorta di determinazioni del tutto erronee e travisate, dal momento che l'aggiunta del punteggio previsto dal bando per il possesso della laurea triennale (+1), avrebbe consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di collocarsi nella graduatoria in una posizione utile tra i vincitori con un punteggio pari a 23, il tutto comunque al netto della pur dovuta applicazione nella fattispecie della riserva ai sensi del combinato disposto della Legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando.
- A conferma e riprova di ciò, basti infatti evidenziare che, a quanto attestato dalla graduatoria vincitori in atti (Doc. 14), i vincitori riservisti ex art. 1 del Bando hanno ottenuto un punteggio al netto della riserva pari alla soglia di 21,875 (posizione 1223 della graduatoria vincitori); pertanto, è evidente che l'attribuzione del punteggio spettante per il possesso della laurea triennale (pari a 23) e la legittima applicazione della predetta riserva avrebbero consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di collocarsi alla posizione 1197 della graduatoria vincitori, e dunque in posizione ampiamente utile per l'assunzione; in ogni caso, è evidente che, anche a prescindere dalla valutazione del titolo accademico, sulla base di quanto dichiarato a pag. 2 della domanda la commissione avrebbe dovuto comunque applicare nel caso di specie la riserva e, pur partendo dal punteggio di 22, anche solo in virtù della dovuta applicazione della riserva la Sig.ra Alessia Gagliardi sarebbe risultata idonea all'assunzione, collocandosi nella graduatoria vincitori intorno alla posizione 1220.
- Rilevato l'evidente errore nella valutazione dei titoli posseduti, la Sig.ra Alessia Gagliardi si è tempestivamente attivata per ottenere in via amministrativa la rettifica della valutazione, inoltrando in data 28/02/2023 (Doc. 15) ai competenti uffici Ripam e Formez un'istanza in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies Legge 241/1990, con cui, alla luce delle motivazioni sopra riportate, richiedeva la rettifica del punteggio riportato nella graduatoria finale ed il

conseguente riesame della propria posizione; l'istanza in autotutela ed il successivo sollecito via pec del 17/03/2023 (Doc. 16) sono rimasti allo stato privi di riscontro da parte delle amministrazioni preposte, pertanto il punteggio attribuito si deve ritenere tuttora privo di qualsivoglia motivazione.

\*\*

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati si configurano illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che pertanto insiste per l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

### DIRITTO

- 1. Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso e dell'art. 6 Legge 241/1990. Eccesso di potere per falsa interpretazione degli artt. 1, comma 3, 7 e 8 del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.**

Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente ha maturato, ai sensi degli artt. 1, 7 e 8 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione del punteggio complessivo per titoli pari a 23, oltre all'applicazione della riserva ai sensi del combinato disposto della legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando; invece, la commissione valutatrice le ha assegnato il punteggio complessivo di 22 punti, vale a dire esclusivamente il risultato ottenuto all'esito della prova scritta, omettendo completamente di considerare e valutare il possesso del titolo accademico e del requisito della riserva ex art. 8 del bando.

In assenza di riscontro all'istanza in autotutela presentata in data 28/02/2023 dalla ricorrente, la valutazione di 22 assegnata dall'amministrazione deve intendersi al momento priva di qualsivoglia motivazione, e quindi meritevole di annullamento anche solo per tale ragione. Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, si deve precisare che nella fattispecie la ricorrente si è scrupolosamente ed immediatamente attivata, a seguito dell'effettuazione della prova scritta, per specificare il possesso del titolo accademico ed integrare il titolo attestante il diritto all'applicazione della riserva di cui all'art. 8 del bando, sia contattando i dirigenti Formez preposti al monitoraggio della piattaforma Step One 2019 e all'archiviazione della documentazione inviata dai candidati, sia inoltrando ufficialmente e reiteratamente a mezzo pec a

Formez la documentazione attestante i propri titoli, sin dal 18/07/2022 e dal 02/08/2022, vale a dire in tempistiche ampiamente utili ai fini della formazione della graduatoria finale.

Viepiù, come predetto, del tutto illegittimamente, l'amministrazione non ha consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di inoltrare tramite la procedura guidata della piattaforma Step One 2019 la documentazione attestante i propri titoli, come da avviso del 31/10/2022, in quanto, pur avendo comunque la ricorrente indicato nella domanda di ammissione di avere diritto alla riserva ai sensi della Legge 68 del 12/03/1999, l'amministrazione ha indebitamente ommesso di inoltrare alla candidata il predetto avviso e non ha provveduto ad attivare anche per la sua area riservata la funzione della procedura guidata di acquisizione della documentazione attestante i titoli; tuttavia – lo si ribadisce – la Sig.ra Alessia Gagliardi ha comunque provveduto in via autonoma all'attestazione degli stessi a mezzo pec il 18/07/2022 ed il 02/08/2022, quindi addirittura in data antecedente all'avviso ufficiale del 31/10/2022.

Pertanto, non è dato allo stato oggettivamente comprendere sulla base di quale criterio la Commissione abbia del tutto ommesso di considerare e debitamente valutare i predetti requisiti, a maggior ragione data la tempestività e la solerzia con cui la ricorrente ha in ogni caso trasmesso la documentazione attestante i titoli posseduti.

Tale condotta adottata dall'amministrazione si configura pertanto marcatamente illegittima, in primis in quanto viola palesemente le norme generali in materia di concorsi pubblici e nello specifico l'assunto per cui la mancata/non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso non può in alcun modo precluderne la valutazione da parte dell'amministrazione; infatti, requisito necessario e sufficiente affinché i titoli siano comunque valutati dall'amministrazione è il possesso degli stessi in capo al candidato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione. Sul punto, è dirimente il disposto dell'art. 16 del D.p.r. n. 487/94, che, in ossequio ai principi di semplificazione e leale collaborazione, stabilisce che non sussiste in capo al candidato l'obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli allorquando questi siano facilmente reperibili dall'amministrazione. Nello specifico, poi, l'art. 1 comma 3 del bando dispone testualmente che “le riserve di legge in applicazione della normativa vigente ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9”. Orbene, è evidente anche dalla semplice esegesi letterale della predetta disposizione che, a prescindere da quanto dichiarato nella domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli è necessario che il possesso degli stessi sia opportunamente comunicato e comprovato dal candidato alla commissione valutatrice in tempo utile per la formazione della graduatoria finale di merito, ancorchè il medesimo candidato ne abbia ommesso in precedenza la relativa comunicazione.

A rigor di logica, prima ancora che di diritto, è evidente quindi che la suddetta esegesi letterale dell'art. 1, comma 3 del bando esclude ogni diversa interpretazione della medesima norma, dal momento che ogni differente traduzione semantica priverebbe del tutto la stessa disposizione della sua funzione sistematica e della sua portata giuridica peculiare nell'ambito delle norme del bando; in altri termini, qualora si ritenesse che il candidato debba necessariamente comunicare e produrre i propri titoli al momento della domanda di ammissione al concorso, sarebbe del tutto antitetico ed inconciliabile con il disposto dell'art. 1, comma 3 del bando, in cui il legislatore ha invece, e non a caso, ritenuto opportuno specificare che le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati "esclusivamente" ai fini della formazione della graduatoria finale.

La funzione sistematica peculiare e la predetta esegesi dell'art. 1 comma 3 del bando sono tra l'altro confermate dalle successive norme del bando, in particolare dall'art. 7, il quale specifica che ai fini della valutazione i titoli e i requisiti di applicazione della riserva devono essere posseduti dal candidato entro il termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma non disciplina alcunchè in ordine al termine di produzione degli stessi a pena di decadenza della loro valutazione, né tanto meno, nello specifico, sanziona la mancata indicazione degli stessi nella domanda di ammissione al concorso con la preclusione della loro valutazione ai fini della graduatoria finale. Pertanto, è evidente che, sulla base del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 7 del bando, i titoli ed i requisiti della riserva di cui all'art. 8 del bando, ancorchè non indicati o specificati nella domanda di ammissione al concorso e purchè posseduti entro il termine di scadenza delle domande, possano e debbano essere comunicati e comprovati alla commissione valutatrice in tempo utile per la valutazione degli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale; solo ed esclusivamente in caso di omessa e/o intempestiva comunicazione e produzione degli stessi da parte del candidato in tempo non utile per la formazione della graduatoria finale si determina la preclusione della valutazione degli stessi nell'interesse del candidato medesimo.

La fondatezza di tale tesi è comprovata dagli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati della giurisprudenza amministrativa di merito, tra cui, ex multis ed a mero titolo esemplificativo, si riporta la massima del Tar del Lazio, enunciata con la sentenza 7769 del 10/08/2007: *"la mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando del concorso"*.

Tale impostazione è stata poi ampiamente confermata ed ampliata dai Giudici di Palazzo Spada, che con la sentenza del 22/11/2019, n. 7975 hanno sancito che nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale ad integrare o regolarizzare la documentazione presentata; nello specifico, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito



che anche nell'ambito dei concorsi pubblici si applica l'art. 6 della Legge 241/1990, vale a dire il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una domanda carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nell'esercizio del potere. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che il soccorso istruttorio è tanto più necessario per le finalità della procedura dei concorsi pubblici, che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come invece accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che se l'omissione o l'errore commessi dal candidato nella domanda di ammissione al concorso sono riconoscibili secondo le condizioni poste dalle disposizioni dettate dal Codice Civile per gli atti negoziali, può chiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarli autonomamente o comunque di adottare una condotta collaborativa con il privato per l'opportuna sanatoria, in quanto la graduatoria non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori o omissioni formali. Infine, i Giudici di Palazzo Spada hanno puntualizzato che l'esercizio del soccorso istruttorio non viola il principio della *par condicio competitorum*, dal momento che gli altri candidati non potrebbero in alcun modo essere pregiudicati dalla mera integrazione documentale, attestante il possesso di titoli già formalmente e sostanzialmente conseguiti dal candidato entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di concorso; viceversa, il rifiuto o l'omissione da parte dell'amministrazione di debitamente considerare e valutare i titoli comunque posseduti dal candidato al termine di scadenza della domanda si tradurrebbe in una condotta illegittima per eccesso di potere *contra legem* ed ingiustizia manifesta.

Orbene, alla luce di tali incontrovertibili assunti normativi e giurisprudenziali, si evince chiaramente l'illegittimità della condotta adottata nella fattispecie dall'amministrazione, la quale, omettendo di valutare il titolo accademico e il requisito della riserva di cui all'art. 8 del bando, posseduti indubbiamente dalla ricorrente entro il termine di scadenza delle domande e comprovati con tempestiva trasmissione documentale dalla stessa in tempo sicuramente utile ai fini della redazione della graduatoria finale, ha marcatamente violato gli artt. dell'art. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso; vieppiù, parimenti, qualora l'amministrazione avesse interpretato le predette norme in pregiudizio dei diritti e dell'interesse della ricorrente, si configura il vizio dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa interpretazione degli artt. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso, con conseguente inosservanza del principio di leale collaborazione, diligenza amministrativa e buona amministrazione; inoltre, sulla base degli assunti giurisprudenziali sopra enucleati, è anche palese la violazione dell'art. 6 della Legge 241/1990, poiché indubbiamente nel caso di specie

l'amministrazione avrebbe dovuto adottare quanto meno una condotta collaborativa con la ricorrente per l'opportuna sanatoria delle omissioni/errori della domanda di ammissione, in quanto la graduatoria finale non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori o omissioni formali; invece, come più volte ribadito, l'amministrazione non ha mai riscontrato le pur numerose segnalazioni e richieste inviate dalla ricorrente, né tanto meno ha mai riscontrato le comunicazioni via pec con cui la Sig.ra Alessia Gagliardi aveva comunque inviato sin dal 16/07/2022 e dal 02/08/2022 la documentazione comprovante il possesso dei propri titoli.

In ogni caso, si deve rimarcare nel caso di specie altresì la palese carenza di motivazione da parte dell'amministrazione in ordine ai criteri adottati nell'attribuzione del punteggio di 22 alla ricorrente e nello specifico in ordine all'omissione della valutazione del titolo accademico e della riserva, dal momento che l'amministrazione non solo non ha mai riscontrato le comunicazioni e-mail e via pec inviate dalla ricorrente, ma non ha neppure fornito alcun riscontro all'istanza in autotutela inoltrata dalla Sig.ra Alessia Gagliardi in data 28/02/2023; tale condotta si traduce pertanto in altrettante violazioni del principio di trasparenza amministrativa, del diritto alla difesa della ricorrente, nonché dell'obbligo di conduzione di una esaustiva istruttoria nell'ambito dell'iter procedimentale e decisionale; infatti, qualora l'amministrazione avesse opportunamente posto in essere dei controlli istruttori a seguito della segnalazione della ricorrente, si sarebbe sicuramente pervenuti alla soluzione immediata della questione, garantendo la piena regolarità formale e sostanziale dell'intera procedura concorsuale.

Infine, richiamando le notazioni di cui alle premesse di fatto, non può essere revocato in dubbio che la condotta adottata dall'amministrazione abbia determinato nella fattispecie un'illegittima disparità di trattamento, traducendosi nella violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e nella violazione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione; infatti, dall'esame della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori, si evince chiaramente che in relazione a molteplici altri candidati che hanno totalizzato alla prova scritta un punteggio inferiore o uguale a quello della Sig.ra Alessia Gagliardi (22), la commissione valutatrice ha debitamente valutato e computato il possesso del titolo accademico e del requisito della riserva di cui all'art. 8 del bando, consentendo quindi agli stessi di totalizzare un punteggio idoneo all'assunzione; invece, a parità di punteggio ottenuto alla prova scritta, l'illegittima omissione della valutazione nell'interesse della Sig.ra Alessia Gagliardi del titolo accademico e del requisito della riserva hanno determinato ingiustamente l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati idonei all'assunzione. Vieppiù, nella fattispecie, richiamando quanto già illustrato in premessa, si deve in ogni caso evidenziare che la disparità di trattamento è ancor più marcata e grave, se si considera nel debito conto che la commissione

valutatrice, anche a prescindere dalla valutazione del titolo accademico, avrebbe comunque dovuto applicare la riserva di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, dal momento che la stessa era stata dichiarata dalla ricorrente alla pag. 2 della domanda, e, qualora l'amministrazione avesse correttamente operato, la Sig.ra Alessia Gagliardi, anche a partire dal punteggio di base di 22, con la dovuta applicazione della predetta riserva, sarebbe comunque risultata vincitrice ed idonea all'assunzione, collocandosi in graduatoria intorno alla posizione 1220.

#### Domanda cautelare

Attese le notazioni di fatto e diritto sopra enunciate, si insiste pertanto affinché l'Ill.mo Tar adito adotti in primis gli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda la circostanza per cui codesto Tar abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che "la pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare, alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato all'eventuale ulteriore procedura selettiva e/o conseguentemente alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi (così statuito, tra i molti, con il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12/02/2022, reso su ricorso avverso graduatoria concorsuale impugnata). Parimenti, è stato ritenuto in altro caso di "accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alla valutazione dei titoli e all'inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso" (così, tra le molte, ordinanza cautelare Tar Lazio n. 792 del 09/02/2022).

Pertanto, dal momento che, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli posseduti, la ricorrente avrebbe indubbiamente diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, si chiede l'immissione della ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso, salva ogni determinazione all'esito del giudizio di merito.

#### Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Stante l'elevato numero dei soggetti candidati coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. Amm.

\*\*

Tutto ciò premesso e rilevato, la Sig.ra Alessia Gagliardi, ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

- In via cautelare, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito adottare e disporre i provvedimenti necessari a realizzare l'immissione della ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori del concorso, considerati e debitamente valutati i titoli dalla medesima posseduti e comprovati, come illustrato in narrativa;
- Nel merito, in accoglimento integrale delle motivazioni enucleate in narrativa, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.
- Il tutto, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm.all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: [rossellacostantino@ordineavvocatiroma.org](mailto:rossellacostantino@ordineavvocatiroma.org)

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato parti ad Euro 325,00.

Si producono i seguenti atti e documenti:

- 1) Certificato attestante il conseguimento della laurea triennale;
- 2) Sentenza n. 1329/2008 emessa dal Tribunale Civile di Tivoli, attestante il diritto alla riserva di cui alla Legge 68/1999;
- 3) Bando del concorso;
- 4) Domanda di ammissione della ricorrente;
- 5) Anagrafica relativa alla ricorrente del Portale Step One 2019;
- 6) Questionario della prova scritta risolto dalla ricorrente;
- 7) Comunicazione e-mail del 26/07/2022 indirizzata ai funzionari Formez;
- 8) Comunicazione e-mail del 29/07/2022 indirizzata ai funzionari Formez;
- 9) Comunicazione e-mail del 02/08/2022 indirizzata ai funzionari Formez;
- 10) Comunicazione a mezzo pec inoltrata a Formez del 18/07/2022;
- 11) Comunicazione a mezzo pec inoltrata a Formez del 02/08/2022;
- 12) Avviso del 31/10/2022;
- 13) Graduatoria finale concorso pubblicata il 22/02/2023;
- 14) Graduatoria vincitori concorso pubblicata il 22/02/2023;
- 15) Istanza in autotutela del 28/02/2023;
- 16) Sollecito via pec del 17/03/2023.

Con espressa riserva di ulteriori produzioni documentali.

Salvis iuribus.

Roma, lì 18/04/2023

Avv. Rossella Costantino